

Recepita la direttiva 34/Ue. Si parte dal 2016, ma servirà rivedere i conti del 2015

Bilanci, due pesi e due misure

Microimprese con pochi obblighi. Nota integrativa addio

Pagina a cura
DI NORBERTO VILLA

Via libera dal consiglio dei ministri al decreto di recepimento della direttiva 34/Ue che innova le regole in tema di bilanci. Sono novità in chiaro scuro che porteranno semplificazioni, ma anche maggiori adempimenti: il tutto parametrato alle dimensioni dell'impresa. Per quelli di maggiori dimensioni il rendiconto diverrà parte integrante (e obbligatoria) del bilancio e si dovranno confrontare con il fair value e il costo ammortizzato. Per quelle di minori dimensioni (microimprese) invece il bilancio perde anche la nota integrativa. E non mancano le novità che riguardano tutti: le spese di pubblicità non potranno più essere capitalizzate e l'ammortamento dell'avviamento dovrà parametrarsi alla sua vita utile o al massimo ai dieci anni.

Il tutto con partenza dai bilanci relativi all'esercizio 2016 (le nuove regole si applicano a partire dai periodi amministrativi iniziati dal 1° gennaio 2016). Ma a ben vedere i tempi in realtà non sono così larghi. Il 2015 sarà infatti l'ultimo bilancio redatto con le vecchie regole, ma nel 2016 l'efficacia della direttiva obbligherà a stilare i conti 2016 in base alle nuove regole ma anche a presentare i conti dell'anno precedente in modo che siano confrontabili (in pratica bisognerà riformularli in base alle novità).

Il rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario diventa documento obbligatorio e si aggiunge allo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Lo stesso è un prospetto autonomo in grado di sintetizzare la dinamica finanziaria dell'esercizio e diviene parte integrante del bilancio. Il nuovo articolo 2425-ter, al contrario di quanto abitualmente previsto dal codice civile per i prospetti obbligatori, non prevede una struttura rigida o quanto meno un contenuto minimo dello stesso. Certo sono indicati i contenuti o se si vuole gli obiettivi che la sua redazione deve porsi in quanto si precisa che nel rendiconto per l'esercizio e per quello precedente devono essere illustrati «l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, e i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci». Da notare come il riferimento all'esercizio precedente comporta che in sede

Le novità recepite dalla direttiva 34/ue

1	Rendiconto finanziario	Obbligo per le imprese di maggiori dimensioni
2	Micro imprese	Bilanci super semplificati
3	Bilancio abbreviato	Nuove semplificazioni
4	Avviamento	Ammortamento massimo in 10 anni
5	Spese di pubblicità	Non sono capitalizzabili
6	Principi di redazione dei bilanci (1)	La rilevazione e la presentazione delle voci deve essere effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto
7	Principi di redazione dei bilanci (2)	Introdotta la materialità (già prevista dai principi contabili)
8	Criteri valutativi (1)	Introdotta il criterio del costo ammortizzato per la valutazione delle immobilizzazioni
9	Criteri valutativi (2)	Introdotta (o meglio rinforzata) il criterio del costo ammortizzato

di prima applicazione oggetto di rendiconto dovrà essere anche l'esercizio 2015, con la necessità di reperire i dati necessari per la sua redazione.

Microimprese con pochi obblighi. Bilancio super semplificato per i soggetti di minori dimensioni. I soggetti interessati sono le cosiddette «microimprese» che sono quelle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 175 mila euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni, uguali o minori a 350 mila euro;
- numero medio degli occupati nel corso del periodo non può eccedere le cinque unità.

Per questi soggetti il bilancio è costituito (solamente) dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico redatti secondo le regole dei bilanci in forma abbreviata. La nota integrativa per costoro diviene un ricordo a patto siano espresse in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dai numeri 9) e 16) dell'art. 2427 del codice civile:

- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;
- l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli am-

ministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Ma non solo gli schemi a essere facili per tali soggetti. Sono previste anche semplificazioni di sostanza. Le semplificazioni di tipo sostanziale: costoro non possono derogare

sti adempimenti mitigati. Chi redigerà il bilancio in forma abbreviata non avrà l'obbligo di predisporre il rendiconto finanziario in base al testo dell'art. 2435-bis primo comma del codice civile che si chiude affermando: «Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario». Inoltre anche in questo caso «le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli



alle regole ordinarie in presenza di casi eccezionali (art. 2423, quinto comma) e per loro non vi è la necessità di applicare il fair value ai derivati stipulati o incorporati in altri strumenti finanziari (art. 2426, primo comma n. 11-bis) (e nemmeno di avere a che fare con il costo ammortizzato).

Rimane comunque per le microimprese l'obbligo di deposito del bilancio.

Bilanci in forma abbreviata. Anche qui sono previ-

imobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale» senza quindi la necessità di applicare il costo ammortizzato.

Le singole poste di bilancio. Anche su questo punto molte le novità in arrivo. Nel nuovo schema di conto economico non vi è più spazio per la parte straordinaria e pertanto oneri e proventi di tale natura dovranno essere allocati nelle poste che fino a oggi abba-

mo considerato di pertinenza degli importi ordinari. Poi è lasciata la possibilità di dare evidenza a tali oneri e proventi straordinari in nota integrativa. Altra abrogazione è quella dei conti d'ordine che abbandonano gli schemi di stato patrimoniale e si trasferiscono in nota integrativa.

Vi è inoltre il rischio di un dimezzamento del periodo massimo di ammortamento dell'avviamento. Il decreto legislativo stabilisce infatti che i costi di sviluppo e l'avviamento sono ammortizzati secondo la loro vita utile ma quando la stessa non risulta stimabile il periodo massimo di ammortamento è al massimo di cinque (costi di sviluppo) o dieci anni (avviamento).

Inoltre scatta il divieto di iscrivere nell'attivo e ammortizzare le spese di pubblicità e quelle di ricerca.

Per gli strumenti finanziari invece il recepimento della direttiva concede il via libera al fair value con iscrizione delle variazioni nel conto economico (l'imputazione diretta a una riserva positiva o negativa di patrimonio netto è invece prevista se l'oggetto stimato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata).

Per rispettare la prevalenza della sostanza sulla forma si prevede che le azioni proprie siano iscritte nel patrimonio netto (con l'evidenziazione di una riserva negativa).

Prevalenza della sostanza sulla forma che non sempre è stata seguita.

È il caso del leasing che dovrà ancora essere contabilizzato secondo le regole attuali, considerando che il numero 22 della nota integrativa (dopo il recepimento della direttiva) chiede ancora l'indicazione dei dati (sostanzialmente)

propri della contabilizzazione in base al metodo finanziario (Ias 17).

Così come fino a oggi si era sostenuto che la contabilizzazione in base allo Ias 17 per le nostre imprese non era possibile perché se così fosse stato non avrebbe avuto senso la richiesta dei medesimi dati avanzata dal numero dell'art. 2428, il mantenimento dello stesso deve portare anche per il futuro alla medesima conclusione.